

2. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro destinatario di una raccomandazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, o di atti del Consiglio di cui al paragrafo 1, lettera d), la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

3. Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Seme-stre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma del presente articolo.

Articolo 16

Riesame e relazioni sull'applicazione del presente regolamento

1. Entro il 14 dicembre 2014 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.

Le relazioni di cui al primo comma valutano tra l'altro:

- a) l'efficacia del presente regolamento;
- b) i progressi ottenuti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;
- c) il contributo del presente regolamento al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

2. Entro il 31 luglio 2013 la Commissione riferisce in merito alle possibilità offerte dal quadro di bilancio dell'Unione esistente per equilibrare la necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio nel braccio preventivo del PSC, nel pieno rispetto di quest'ultimo.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si conformano alle disposizioni in materia di relazioni periodiche di cui all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, entro il 31 ottobre 2013.

2. L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 2, si applicano agli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente se il Consiglio formula una raccomandazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o adotta una decisione di intimazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, dopo il 30 maggio 2013.

In tali casi, il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alla relazione presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, o all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

3. Gli Stati membri si conformano all'articolo 5 entro il 31 ottobre 2013.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

